

**"INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA PAESE NELLA TRATTAZIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE
ALL'UE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RUOLO DEL PARLAMENTO ITALIANO
NELLA FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA"**

*14^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea
Senato della Repubblica*

**Intervento del
Presidente Marco Lombardi**

*I Commissione Bilancio Affari Generali ed Istituzionali
Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna*

Mercoledì 6 luglio 2011

Indice

1. La partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente: il metodo scelto e le attività svolte

- 1.1. Metodo: la sessione comunitaria dell'Assemblea e l'esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea
- 1.2. Metodo: l'esame delle singole iniziative dell'Unione europea
- 1.3. Attività: il seguito della Sessione comunitaria 2010
- 1.4. Le attività di *european scrutiny* antecedenti alla Sessione comunitaria 2010
- 1.5. Il raccordo tra l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale

2. Le Assemblee legislative nella fase di formazione delle norme europee: spunti di riflessione e possibili strumenti per la collaborazione con il Parlamento italiano

- 2.1. L'esame regionale del Programma di lavoro annuale della Commissione europea
- 2.2. L'esame di atti e proposte di atti dell'Unione europea
- 2.3. Prassi e sperimentazione per individuare le regole più efficaci

3. Allegato - Risoluzione ogg. 1434/2011

Risoluzione proposta dal Presidente della I Commissione, su mandato della stessa Commissione, recante "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea - Sessione comunitaria 2011".

1. La partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente: il metodo scelto e le attività svolte

La partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea si è sviluppata attraverso tappe significative che, negli anni, grazie ad una intensa attività di sperimentazione preliminare, hanno portato alla individuazione di un metodo di lavoro, solo successivamente definito in via legislativa.

Il **contesto normativo** è dato dall'articolo 12 dello Statuto regionale, dall'art. 38 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e legge regionale n. 16 "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale".

1.1 METODO: LA SESSIONE COMUNITARIA E L'ESAME DEL PROGRAMMA DI LAVORO ANNUALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA.

Il fulcro dell'azione regionale si trova nella sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa. La sessione comunitaria è stata pensata, infatti, come un momento di riflessione politica su ciò che la Regione ha fatto (fase discendente) attraverso la valutazione della Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale predisposta dalla Giunta, e su ciò che la Regione intende fare (fase ascendente) in riferimento alle iniziative presentate dalla Commissione europea nel Programma di lavoro annuale, con particolare attenzione a quelle considerate di interesse per la Regione.

Con riferimento specifico alla fase ascendente, quindi, la Sessione comunitaria, in generale, e l'esame del Programma di lavoro della Commissione europea, in particolare, costituiscono il **metodo di lavoro** attraverso cui si pone in essere un **filtro politico** che consente all'Assemblea legislativa l'individuazione delle iniziative dell'Unione europea di interesse per la Regione e la formulazione di indirizzi generali alla Giunta regionale.

A partire dall'entrata in vigore della legge regionale 16/2008, ogni anno, la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa regionale ha puntualmente prodotto gli indirizzi per la partecipazione della Regione Emilia - Romagna sia alla fase ascendente che alla fase discendente.

ATTI APPROVATI:

- **Risoluzione - ogg. n. 1434/2011** - Risoluzione proposta dal Presidente della I Commissione, su mandato della stessa Commissione, recante "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea - Sessione comunitaria 2011".

- **Risoluzione - ogg. n. 512/2010** - Risoluzione proposta dal Presidente della I Commissione, su mandato della stessa Commissione, recante "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea - Sessione comunitaria 2010".

- **Risoluzione - ogg. n. 4630/1/2009** - Risoluzione proposta dalla I Commissione nella seduta del 23 giugno 2009 "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario - Sessione comunitaria 2009".

1.2. METODO: L'ESAME DELLE SINGOLE INIZIATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

L'individuazione preliminare delle iniziative europee di interesse della Regione Emilia - Romagna nell'ambito della Sessione comunitaria, consente di attivare, man mano che le singole iniziative vengono presentate dalla Commissione europea, i meccanismi procedurali per la formulazione delle osservazioni di merito ai sensi dell'art. 5 della legge 11/2005 e finalizzate alla definizione della posizione italiana presso le Istituzioni europee.

La **procedura per la formulazione delle osservazioni di merito** sugli atti dell'Unione europea, prevede il parere della Commissione assembleare competente per materia e la successiva formulazione delle osservazioni da parte della Commissione assembleare competente in materia di Affari europei (I Commissione) tramite Risoluzione. **La stessa procedura si applica per l'esame del rispetto del principio di sussidiarietà.** Questa soluzione consente, laddove possibile, come nel caso di analisi delle proposte di atti legislativi europei, di effettuare contemporaneamente sia l'analisi di merito dell'atto che la verifica di conformità rispetto al principio di sussidiarietà.

La costruzione di una procedura basata sul **potere deliberante della Commissione** assembleare competente in materia di affari europei, con il preliminare filtro politico della Sessione comunitaria dell'Assemblea,—consente di elaborare le osservazioni provenienti dall'Assemblea entro la tempistica, molto ristretta, di 20 giorni richiesta dalla legge 11/2005.

Le Risoluzioni contenenti le osservazioni sono inviate al Governo tramite la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province autonome, così come previsto dalla legge 11/2005.

Le osservazioni, inoltre, sono generalmente inviate anche al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali, sia italiane che europee. La scelta di un invio mirato a questi soggetti è finalizzata a consentire il più ampio scambio di informazioni e l'attivazione di meccanismi di condivisione e di efficace collaborazione istituzionale.

L'invio al Comitato della Regioni, inoltre, riguarda sia i membri emiliano - romagnoli del Comitato, che il *Network sussidiarietà*, con il quale prosegue una proficua attività di collaborazione, iniziata già a partire dal 2005, con la partecipazione dell'Assemblea dell'Emilia - Romagna alle attività sperimentali del *Subsidiarity Monitoring Network*. L'attività nell'ambito del Network sussidiarietà è orientata, soprattutto, a supportare l'attività consultiva del Comitato delle Regioni. Essa rappresenta in ogni caso un ulteriore mezzo di partecipazione e condivisione delle attività dell'Assemblea legislativa—con altri soggetti istituzionali, sempre nell'ottica di "fare sistema".

1.3. ATTIVITA': IL SEGUITO DELLA SESSIONE COMUNITARIA 2010.

In applicazione delle procedure fissate dalla legge statale e dalle norme regionali, sulla base del metodo appena descritto, un'intensa attività di partecipazione alla fase ascendente si è svolta **soprattutto** a partire dagli indirizzi espressi dall'Assemblea **a seguito della sessione comunitaria del 2010**. Tale attività ha iniziato ad assumere, dunque, un carattere di sistematicità.

ATTI APPROVATI:

- **Risoluzione oggetto n. 1325/2011** "Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sul Libro bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile - COM(2011) 144 def. del 28 marzo 2011 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 21 aprile 2011)".

- **Risoluzione oggetto n. 1088/2011** "Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sulla Proposta di Raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico - COM(2011) 19 def. del 31 gennaio 2011 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 22 febbraio 2011)".

- **Risoluzione oggetto n. 1043/2011** "Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Sviluppare la dimensione europea dello sport" – COM (2011) 12 del 18 gennaio 2011 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 9 febbraio 2011)";
- **Risoluzione oggetto n. 854/2010** "Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sulla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" – COM (2010) 672 del 18 novembre 2010 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 14 dicembre 2010)";
- **Risoluzione oggetto n. 795/2010** "Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sulla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio "Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria" – COM (2010) 600 del 26 ottobre 2010 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 24 novembre 2010)";
- **Risoluzione oggetto n. 782/2010** "Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, Legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sulla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010 - 2015" – COM (2010) 491 def. del 21 settembre 2010 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 23 novembre 2010)";
- **Risoluzione oggetto n. 698/2010** "Risoluzione: Legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sulla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Iniziativa faro" Europa 2020 – L'Unione dell'Innovazione, COM (2010) 546 def. del 6 Ottobre 2010 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 2 novembre 2010)";
- **Risoluzione oggetto n. 697/2010** "Risoluzione: Legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea" COM (2010) 543 def. (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 2 novembre 2010)";
- **Risoluzione oggetto n. 665/2010** "Risoluzione Legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna sulla Proposta di raccomandazione del Consiglio: *Youth on the Move* – Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento - COM (2010) 478 definitivo/2 del 1° ottobre 2010 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 26 ottobre 2010)";
- **Risoluzione oggetto n. 664/2010** "Risoluzione Legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: *Youth on the Move* – Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea – COM (2010) 477 del 15 settembre 2010 (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 26 ottobre 2010)".

1.4. LE ATTIVITA' DI EUROPEAN SCRUTINY ANTECEDENTI ALLA SESSIONE COMUNITARIA 2010.

Come anticipato, l'attività di *european scrutiny* dell'Assemblea legislativa era già iniziata nel 2005, attraverso una prima fase di **sperimentazione** che ha avuto inizio nell'ambito delle attività del Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni, a cui è seguita la definizione in via legislativa e regolamentare di strumenti e procedure sulla base dell'esperienza e dei risultati concreti.

ATTIVITÀ ANTECEDENTI ALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 DEL 2008

ATTI APPROVATI:

- **Delibera Ufficio di Presidenza n. 152/2005** – Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna "Partecipazione dell'Assemblea legislativa della regione Emilia - Romagna al progetto pilota del comitato delle regioni sulla sussidiarietà", in ordine alla proposta "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa"(com-2005- 447) e in ordine alla "Comunicazione della Commissione per una Strategia tematica sull'inquinamento dell'aria" (COM -2005-446);
- **Delibera Ufficio di Presidenza n. 209/2006** – Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna "Partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna al progetto pilota del Comitato delle Regioni concernente il Test Sussidiarietà sulla Proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente (COM (2006) 479 def.) e sulla Comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento Europeo: Efficienza e equità nei sistemi europei di istruzione e formazione (COM (2006) 481 def.).

ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 DEL 2008

ATTI APPROVATI:

- **Risoluzione oggetto n. 4080/2008** "Partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna al test di sussidiarietà sulla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM (2008) 414 def.) (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 16 ottobre 2008)";
- **Risoluzione oggetto n. 5128/2009** "Partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna alla consultazione del Comitato delle Regioni sul "Libro bianco sulla *governance* multilivello" (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 17 novembre 2009)";
- **Risoluzione oggetto n. 5219/2009** "Partecipazione dell'Assemblea legislativa alla consultazione del Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni sulle due Relazioni della Commissione europea: Relazione sull'applicazione e l'efficacia della Direttiva VIA (Direttiva 85/337/CEE, modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE) - COM (2009) 378 def. e la Relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (Direttiva 2001/42/CE - COM (2009) 469 def." (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 14 dicembre 2009)";

- **Risoluzione oggetto n. 5220/2009** della I Commissione approvata nella seduta del 14 dicembre 2009: "Partecipazione dell'Assemblea legislativa alla consultazione del Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni sul Piano d'azione sulla mobilità urbana della Commissione europea – COM (2009) 490 def." (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 14 dicembre 2009)";
- **Risoluzione oggetto n. 5285/2010** della I Commissione approvata nella seduta del 12 gennaio 2010: "Partecipazione dell'Assemblea legislativa alla consultazione avviata dalla Commissione europea con il Libro Verde "Diritto di iniziativa dei cittadini europei". COM (2009) 622 def." (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 12 gennaio 2010)".

1.5 IL RACCORDO TRA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E LA GIUNTA REGIONALE

L'attività politica svolta in fase ascendente è assistita tecnicamente da un apposito **gruppo di lavoro interdirezionale Giunta – Assemblea**, attivo già dal 2006.

Il gruppo di lavoro si attiva ogni volta che viene avviato l'esame di un atto o di una proposta dell'Unione europea e garantisce in tal modo anche l'**indispensabile raccordo tra i due organi** della Regione, in attuazione di quanto stabilisce la legge regionale 16/2008 in particolare al suo articolo 4.

Tale raccordo è **garantito fin dalla Sessione comunitaria** ed il gruppo di lavoro collabora già a partire da questo momento. I lavori della Sessione sono agevolati, inoltre, dalla presentazione del "Rapporto conoscitivo della Giunta regionale per la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa", approvato con Delibera di Giunta e predisposto con la collaborazione di tutte le Direzioni Generali. Per ogni settore dell'amministrazione regionale, esso illustra lo stato di conformità dell'ordinamento, anche in funzione della valutazione da parte dell'Assemblea legislativa della necessità o meno di predisporre il progetto di legge comunitaria regionale, oltre agli orientamenti e alle priorità della Regione per l'anno a venire, in riferimento al Programma di lavoro della Commissione europea.

A supporto di tutta l'attività regionale, sia di fase ascendente che discendente, lo stesso gruppo di lavoro sta ora predisponendo un **sistema informatico di scambio di informazioni tra la Giunta e l'Assemblea**, destinato sia al livello politico che tecnico, e finalizzato, nella sua configurazione finale, ad essere accessibile anche ai cittadini oltre a consentire il dialogo e lo scambio di informazioni con altri sistemi informativi analoghi a livello regionale, nazionale ed europeo (Delibera UP n. 56 del 2010, assunta d'intesa con la Giunta regionale, DGR 353 del 2010, in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 16/2008).

2. Le Assemblee legislative nella fase di formazione delle norme europee: spunti di riflessione e possibili strumenti per la collaborazione con il Parlamento italiano

L'attività che ciascuna Assemblea legislativa svolge nella cd. fase ascendente del diritto dell'Unione europea necessita, in primo luogo, di **produrre indirizzi chiari e puntuali** per il rispettivo organo esecutivo, sia a livello nazionale che regionale.

Allo stesso tempo, il rafforzamento del ruolo parlamentare e della funzione di indirizzo che emerge con forza dai processi di riforma, a livello europeo e nazionale, valorizza la **collaborazione di ciascuna Assemblea regionale con le Camere del Parlamento** nelle materie di competenza regionale.

Si tratta di un importante elemento della partecipazione alla fase ascendente, che serve a **rendere più coeso e coerente l'intero sistema italiano di partecipazione al processo decisionale** dell'Unione europea.

Il cuore di questa collaborazione, sulla base del Trattato di Lisbona, si trova indubbiamente nel controllo della sussidiarietà e si riferisce specificatamente alle proposte legislative dell'Unione europea.

Tuttavia, con **l'obiettivo** di contribuire alla **massima efficacia dell'azione italiana**, va sottolineata anche l'importanza dell'esame di merito degli atti, e non soltanto delle proposte legislative, ma anche dei documenti di consultazione, degli atti di programmazione o preparatori della legislazione. Fra questi, anche le Comunicazioni della Commissione europea che annunciano le priorità e le intenzioni in relazione ad uno specifico settore. Ciò consente di intervenire nei tempi e nei modi più precoci ed efficaci.

Alcuni strumenti potrebbero contribuire a facilitare la collaborazione tra il Parlamento e le Assemblee legislative regionali e potrebbero essere introdotti in via di prassi o in via legislativa. Alcuni di essi sono stati portati all'attenzione delle Camere con una Risoluzione approvata dall'Assemblea legislativa dell'Emilia - Romagna lo scorso 23 novembre 2010, ed i punti ritenuti più importanti, nonché ancora attuali, sono stati ulteriormente ripresi in occasione della sessione comunitaria 2011 dell'Assemblea legislativa da poco conclusasi (Risoluzione n.1434 dell'8 Giugno 2011 – allegata)

2.1. L'ESAME REGIONALE DEL PROGRAMMA DI LAVORO ANNUALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

L'esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea a livello regionale rappresenta uno strumento utile per organizzare la collaborazione ed il raccordo tra le Assemblee legislative regionali ed il Parlamento.

A questo fine, una volta individuati con Risoluzione gli indirizzi generali per l'anno di riferimento e trasmessi alle rispettive Giunte, essi dovrebbero essere portati a conoscenza delle Camere. Si tratta di una pratica che già si sta sviluppando presso alcune Assemblee. In questo modo ha proceduto l'Assemblea dell'Emilia - Romagna nel 2009, nel 2010 e nel 2011.

La successiva collaborazione con il Parlamento risulterà decisamente facilitata. Infatti, conoscendo fin dall'inizio le priorità e gli orientamenti di ciascuna Regione, le Camere e le Assemblee regionali interessate potranno organizzare per tempo la successiva attività sia tecnica che politica, scegliendo gli strumenti più adatti anche in relazione al caso concreto, ad esempio, anche in relazione al numero di Assemblee che si può prevedere intendano esprimersi su di uno stesso atto.

Inoltre, già prima dell'esame di singoli e specifici atti, le Risoluzioni che le stesse Camere approvano annualmente sul Programma di lavoro della Commissione europea potrebbero tener conto degli indirizzi e delle priorità espressi a livello regionale.

Ciò potrebbe contribuire ulteriormente a rafforzare l'attenzione alle esigenze dei territori, in parte già anticipate all'interno degli indirizzi generali, in modo che il Governo possa tenerle presenti nel predisporre l'attività di partecipazione alla fase ascendente di pertinenza degli esecutivi, tanto a livello tecnico che politico.

2.2. L'ESAME DI ATTI E PROPOSTE DI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Come si è detto più sopra, è importante che a livello regionale - sia per le Giunte che per le Assemblee - sia mantenuta la possibilità di esprimersi con **osservazioni sia sugli atti che sui progetti di atti dell'Unione europea.**

A questo fine, l'articolo 22, comma 3, del disegno di legge di modifica della legge 11/2005 ora all'esame del Senato (AS 2646) dovrebbe essere formulato più chiaramente in tal senso. Inoltre, resta sempre attuale la richiesta di **un termine più ampio per l'invio di osservazioni.** Sia per poter consentire effettivamente la più ampia partecipazione, soprattutto delle Assemblee (non tutte hanno assegnato infatti il potere deliberante a livello di Commissioni, come accade in Emilia - Romagna), sia per un'**esigenza di coordinamento tra i tempi dell'esame della sussidiarietà e quelli dell'esame di merito,** nel caso dell'esame di una proposta legislativa.

L'attuale termine di venti giorni, dunque, dovrebbe essere esteso **almeno a trenta giorni**, ed intendersi che gli stessi trenta giorni rappresentino anche quel "tempo utile per l'esame parlamentare" della sussidiarietà cui fa riferimento l'articolo 23 del citato disegno di legge. Va sottolineato che la coincidenza dei due termini (ovviamente se più ampi degli attuali, come si è detto) faciliterebbe l'esame politico, con la possibilità di produrre un unico atto finale contenente rilievi sia sulla sussidiarietà che sul merito. Ciò renderebbe più razionale il lavoro degli organi politici a livello regionale, e più efficace il dialogo tra ciascuna Assemblea regionale e le Camere del Parlamento.

2.3. PRASSI E SPERIMENTAZIONE PER INDIVIDUARE LE REGOLE PIÙ EFFICACI

Ad oggi, la collaborazione tra Parlamento ed Assemblee legislative regionali non è stata ancora codificata, nelle sue modalità, all'interno dei regolamenti parlamentari.

Tuttavia, anche grazie all'impulso proveniente dal Trattato di Lisbona, al momento si stanno già svolgendo forme di collaborazione e di dialogo che mostrano l'interesse ad attivarsi da parte di alcune Assemblee regionali in particolare.

E' dalla prassi che possono trarsi indicazioni utili sulle modalità e sulle forme più efficienti per il raccordo e la collaborazione.

A questo fine, potrebbe essere utile anche l'avvio di un periodo di **sperimentazione** da parte delle Camere. Sulla base di una programmazione dell'attività, che potrà prendere spunto anche dalle priorità individuate nell'esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea eseguito a livello regionale, esse potrebbero coinvolgere nell'esame di specifiche proposte di atti dell'Unione, le Assemblee regionali che si renderanno disponibili.

Si tratta di una sperimentazione che appare concretamente gestibile se si avrà un approccio graduale e volontario nel coinvolgimento delle Assemblee.

In tal senso, si tenga conto del fatto che, verosimilmente, le Assemblee non saranno interessate a prender parte *tutte* all'esame degli *stessi* atti. Dunque, ci si dovrà aspettare una partecipazione differenziata, oltre che limitata nel numero, in relazione a ciascun atto in esame. Inoltre, la sperimentazione dovrebbe tenere in massima considerazione l'importanza della reciproca informazione, tra singole Assemblee e Parlamento, circa l'avanzamento dell'iter. Ciò faciliterebbe il rispetto dei tempi ed eventualmente anche la condivisione di materiali tecnici a supporto dell'attività politica.

Le procedure, nel caso dovessero essere successivamente codificate nei regolamenti parlamentari, così come nei regolamenti delle Assemblee regionali per gli aspetti interni alle stesse, potrebbero ispirarsi proprio alla prassi ed agli esiti ottenuti dalle sperimentazioni.